

programma di allevamento sulla popolazione ovina totale di uno Stato membro, viste le dimensioni ridotte del campione richiesto. Nel suo parere, l'EFSA raccomanda di aumentare le dimensioni del campione e osserva che, ipotizzando che la prevalenza del genotipo oggetto della sorveglianza sia pari al 50 %, per individuare un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % con un livello di attendibilità del 95 %, ogni anno dovrebbero essere testati 1 560 animali. Poiché è improbabile che in un anno si verifichi un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % a livello dell'intera popolazione ovina, è opportuno effettuare tale genotipizzazione casuale ogni tre anni.

- (6) Nel suo parere, l'EFSA raccomanda inoltre la raccolta di dati epidemiologici pertinenti, come la regione, il tipo di gregge e il sesso dell'animale, per permettere un adeguamento a posteriori e la sorveglianza di un piano di campionamento adatto. È pertanto opportuno fornire agli Stati membri la possibilità di determinare con precisione l'entità del campione e la frequenza del campionamento rappresentativo e della genotipizzazione della popolazione ovina nazionale, tenendo conto dei dati epidemiologici raccolti nel corso delle campagne di campionamento precedenti, a condizione che il piano di campionamento permetta di rilevare almeno un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % su un periodo di tre anni con un livello di attendibilità del 95 %.
- (7) Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto essere soppresso e sostituito dal requisito di cui all'allegato VII, capitolo C, parte 1, del medesimo regolamento, il quale stabilisce che gli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento per gli ovini e che decidono di consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardi soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento dovrebbero effettuare la genotipizzazione su un campione casuale di ovini rappresentativo della popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 1 560 animali ogni tre anni oppure la cui frequenza di campionamento e dimensione del campione siano determinate dallo Stato membro in base ai criteri definiti nel precedente considerando.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (9) Poiché la genotipizzazione casuale è organizzata per anno civile, la presente modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

